

Sentenza

del 28.10.2022

N. 5866/2022

Reg. Raccolta Sentenze

N. [REDACTED]
R.G. Trib

N. [REDACTED]
R.G.N.R.

Depositata in udienza
Il 28.10.2022

[REDACTED]

Spedito avviso art.
548 C.P.P.

Il 16/12/2022

Esecutiva

Il

Redatta Scheda

Il

Art.

Campione penale

Il

Foglio elettorale al
Comune di

.....

.....



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di Catania – sezione III penale

In persona del Giudice dott. Domenico Massimo Sapienza, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

[REDACTED], nato a [REDACTED] ivi residente ed
elettivamente domiciliato in [REDACTED]
Libero, assente.

Difeso di [REDACTED].

[REDACTED], nato [REDACTED] ivi
elettivamente domiciliato in [REDACTED]
Difeso

'avv. Davide Tutino del foro di Catania.

IMPUTATO

(VD. FOGLIO ALLEGATO)

Le parti hanno così concluso:

Il Pm ha chiesto la assoluzione per [REDACTED] e la condanna ad un
anno di reclusione per [REDACTED].

Le difese hanno chiesto per entrambi la assoluzione perché il fatto non
sussiste.

in ordine al reato p. e p. dall' art. 110 e 337 c.p. per avere, in concorso tra loro, usato violenza al fine di opporsi all'Ass. Ca. S. [REDACTED] e all' [REDACTED] mentre compivano un atto del loro ufficio e, segnatamente, nel tentativo di fermarli per un controllo mentre circolavano, [REDACTED] alla guida del motociclo [REDACTED] e [REDACTED], quale passeggero, non ottemperavano all'ordine impartitogli di fermarsi lungo il [REDACTED] dandosi alla fuga ad alta velocità per le vie limitrofe, zigzagando tra le autovetture e i pedoni, ponendo in tal modo in essere manovre tali da mettere in pericolo gli utenti della strada e i militari operanti che si ponevano al loro inseguimento.
In [REDACTED] in data 25/08/2018
Per entrambi con la recidiva reiterata

UOLENZA DEL 04-4-2022
MODIFICA DEL CAPO D'IMPUTAZIONE

PUBBLICO MINISTERO – Giudice, si chiede correggersi il capo d'imputazione nella parte in cui si dice "[REDACTED] alla guida del motociclo" si deve intendere quale passeggero e [REDACTED], dove c'è scritto "quale passeggero" si deve invece intendere alla guida del motociclo". Ovvero, Giudice, i nomi dello [REDACTED] e del [REDACTED] devono essere invertiti rispetto alla posizione nella quale si trovano nel capo d'imputazione.



24016
+ 1



In tema di resistenza a pubblico ufficiale, l'elemento oggettivo del reato consiste nell'uso della violenza o minaccia al fine di impedire, intralciare o compromettere, anche solo temporaneamente, la regolarità dell'atto di ufficio del pubblico ufficiale.

La Giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice si specifica nell'interesse ad uno svolgimento ordinato, decoroso ed efficace della attività del pubblico ufficiale. Sicchè, sotto il profilo materiale, il reato è integrato da qualsivoglia condotta che impedisca o intralci la regolarità dell'atto dell'ufficio (vd. ,tra le altre, Cass. N. 36009/2006).

La Corte di legittimità ha, parimenti in altre sentenze, rilevato come la fattispecie in parola richieda la "violenza" o "minaccia" per opporsi all'atto d'ufficio o di servizio sul presupposto di un vero e proprio impiego della forza da parte dell'agente o un comportamento percepibile come minaccioso. Ne consegue che il reato non si configura nel caso in cui la condotta sia quella della mera resistenza passiva (come ad esempio in caso di fuga).

La demarcazione fra una condotta di fuga meramente passiva, non dante luogo al reato de quo, ed una condotta di fuga invece connotata da sia pur minimi tratti di offensività o di messa in pericolo dell'incolumità personale di terzi (pubblici ufficiali o estranei), integrante invece la fattispecie, postula un attento e puntuale accertamento delle modalità esecutive del comportamento di guida tenuto dall'agente, che potrà ritenersi sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 337 cod. pen. soltanto allorquando risulti volto non meramente ad eludere, a sfuggire passivamente, ma ad intralciare attivamente l'atto d'ufficio del pubblico agente, con una condotta violenta o comunque lato sensu intimidatoria, volontaria e diretta a tale scopo (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 17061/17);.

Nel caso che ci occupa il [REDACTED] e lo [REDACTED], hanno solo eluso, fuggendo, il controllo di Polizia. Non risulta agli atti che essi, i quali fra l'altro erano a bordo di un motorino, abbiano con la loro condotta messo in pericolo l'incolumità fisica degli inseguitori o degli altri utenti della strada della strada, soprattutto considerato il tempus commissi delicti (25.08.2018) e l'ora (14.30).

In fatto e in diritto

Con decreto del 6.12.2018 [REDACTED] e [REDACTED] erano tratto a giudizio dinanzi questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui all'art. 110, 337 c.p., meglio specificato in epigrafe.

Alla udienza del 13.09.2021, aperto il dibattimento, il Tribunale ammetteva le prove come richieste dalle parti.

Alla udienza del 4.04.2022 veniva escusso l'ass. capo [REDACTED] della polizia di Stato il quale riferiva che, il giorno 25.08.2018 alle ore 14.30, mentre era in servizio con un collega [REDACTED] nei pressi [REDACTED], intendendo procedere ad un controllo, intimavano l'alt ad un motociclo, poi risultato guidato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] il cui passeggero era [REDACTED]. Il guidatore, invece di fermarsi, accelerava dandosi alla fuga. Si portava in via [REDACTED], strada molto stretta. Il teste precisava che il passeggero, durante la breve fuga, dava indicazioni gesticolando al guidatore sulle strade da seguire.

Ad un certo punto il guidatore ha abbandonato il motociclo e si è dato alla fuga a piedi.

Veniva fermato lo [REDACTED] il quale forniva il nome di battesimo del fuggitivo.

Il motociclo era intestato a tale [REDACTED] residente in [REDACTED]. I verbalizzanti si portavano nella via sopra indicata e trovavano il motociclo all'interno del quale vi erano i documenti di [REDACTED]. Dalla fotografia i poliziotti lo riconoscevano come colui che era alla guida del mezzo.

A precisa domanda in ordine a quanto fatto, il teste ammetteva che i due erano solo fuggiti zigzagando a velocità.

Alla stessa udienza il PM procedeva alla modifica del capo di imputazione, modifica che veniva notificata agli imputati.

Alla udienza del 28.10.2022, chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come da verbale e il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, emetteva la presente sentenza.

Ritiene il Tribunale che dalla documentazione in atti non sia emersa la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato ascritto loro.

7

Ne consegue che gli imputati vanno mandato assolto dal reato loro contestato perché il fatto non sussiste.

Tanto premesso, il Tribunale

PQM

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve [redacted] e [redacted] dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Catania, 28.10.2022

IL GIUDICE
(dott. Domenico Massimo Sapienza)

[redacted]
[redacted]